

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 47 – 1769 / 2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VILLARBASSE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – ADEGUAMENTO VIABILITA' - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Villarbasse:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 08-458 del 17/07/2000;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 53 del 29/12/2016, il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente per l'adeguamento della viabilità, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 13/01/2017 (pervenuto il 16/01/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 002/2017*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.418 abitanti al 1971, 2.309 al 1981, 2.711 al 1991, 2.803 al 2001 e 3.323 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante crescita;
-

- superficie territoriale: 1.041 ettari di cui 12 ettari di pianura e 1.029 ettari di collina (pari al 99% della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 319 ettari con pendenze inferiori al 5%, 623 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 99 ettari con pendenze superiori al 25%; Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 230 ettari appartengono alla II^a classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 301 ettari;
 - è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
 - è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT Area Metropolitana Torinese - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 N.d.A. PTC2);
 - è individuato dal PTC2 come centro storico di "tipo C (di media rilevanza)";
 - sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.P. 184 di Villarbasse;
 - è interessato da 2,5 km di piste ciclabili;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Sangone;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 34,5 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 62 ettari di dissesti areali e 3,8 km di dissesti lineari;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela ambientale:
 - è interessato da 747 ettari di aree da sottoporre a vincolo paesaggistico;
 - fasce perfluviali: 18,3 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 16,9 ettari;
-

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 53 del 29/12/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- rendere compatibile sotto il profilo urbanistico la previsione di uno svincolo a rotatoria sulla S.P. 184 (via Rivoli) all'incrocio con via Rosta, così come previsto dal Progetto preliminare "Sistemazione dell'incrocio mediante realizzazione di rotatoria in località Corbiglia - Comune di Villarbasse", redatto a cura dell'Area viabilità - Servizio progettazione ed esecuzione interventi viabilità II della Città Metropolitana di Torino;
- inserimento dei seguenti tracciati di piste ciclabili, già previsti dal progetto "Corona Verde":
 - a) tracciato tra via Rocciamelone e strada Pia;
 - b) tracciato su strada Antica di Bruino (in parte strada sterrata agricola) fino al torrente Sangone;
 - c) tracciato tra via Castaudi e via Brayda, collegato al tracciato su strada Antica di Bruino e alle scuole esistenti; in corrispondenza del nuovo tracciato ciclabile si modifica la previsione esistente di viabilità al fine di collegarla a via Brayda, rendendola attuabile rispetto all'edificato esistente e alla effettiva disponibilità degli spazi per realizzare il sedime veicolare e ciclabile affiancati. Con l'occasione viene rappresentato dal punto di vista urbanistico l'effettivo stato dei luoghi a seguito della parziale attuazione del PEC2, individuando i lotti ove realizzare la residua capacità edificatoria da realizzare;
- realizzazione di marciapiedi nel tratto di S.P. 184 compreso tra strada Roncaglia e la rotatoria tra la S.P. 184, via Rivoli, via Negro e via Vittorio Veneto;
- attuazione della valorizzazione sotto il profilo ambientale delle aree lungo il Rio San Quirico;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati modificati e integrati sulla base dei contenuti della Variante;
- la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione e Acustica
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la dichiarazione relativa alla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 53/2016 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5,

lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 53/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 19 dicembre 2016, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01 marzo 2017;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 16/02/2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 24/01/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Villarbasse, adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 29 dicembre 2016, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali
-

e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell’articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell’articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell’articolo 50 *“Difesa del suolo”*;

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Villarbasse la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20/02/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)